



COMUNE DI VARALLO POMBIA

REGOLAMENTO

CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO con deliberazione di C.C. n. 41 del 29.9.2011

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 2 – Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale, in apposita sala aperta al pubblico.
2. Il Consiglio Comunale può riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta, sentiti i capi Gruppo, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa o sia motivato da particolari ragioni.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana all'esterno della sede dell'adunanza.
5. Prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio Comunale viene eseguito l'inno nazionale.

Art. 3 – Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.
2. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dalla carica del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco.
3. Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui il Vice Sindaco venga nominato fra i componenti esterni del Consiglio o in caso di assenza del Vice Sindaco, le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere Anziano inteso come il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 4 – Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento; concede la facoltà di intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno stabilendone, *sentiti i capi gruppo*, le modalità; pone e precisa i termini delle proposte poste in discussione ed in votazione, nomina gli scrutatori e determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
4. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e con il Revisore dei Conti.

Art. 5 - Prima seduta del Consiglio neo eletto

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi nei dieci giorni successivi alla convocazione.
2. Il Consiglio, prima di adottare ogni altra deliberazione, procede alla convalida degli eletti con le modalità previste dalla Legge.
3. Successivamente l'adunanza procede secondo il seguente ordine:
 - giuramento del Sindaco, il quale in piedi pronuncia la seguente espressione: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA". Il Segretario fa constare dal verbale delle adunanze l'avvenuto giuramento da parte del Sindaco che, adempiuto il quale, assume la piena capacità di esercitare le funzioni di responsabile dell'amministrazione del Comune e di Ufficiale di Governo;
 - comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta comunale;
 - presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

TITOLO II – CONSIGLIERI COMUNALI E GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 – Consiglieri comunali

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal TU 267/2000.

Art. 7 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa tramite il Sindaco.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
3. Se le motivazioni sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Il Consiglio Comunale procede entro e non oltre 10 giorni alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 8 – Decadenza

1. I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi di cui agli art. 58 e 59 del TU 18 agosto 2000 n. 267.
2. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dall'art. 15 dello Statuto.
3. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 9 – Sospensione dalla carica – Sostituzione

1. I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'art. 59 TU 267/2000 sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al medesimo TU
2. La sospensione di diritto dalla carica di Consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.
3. Il Prefetto, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del TU 267/2000, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del procedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sospensione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
5. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 10 – Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. A norma dell'art. 17 comma 2 dello Statuto, i consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.
4. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il

consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti di preferenza viene considerato capo gruppo il più anziano di età.

5. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.
6. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata, anche a mezzo di Posta Elettronica Certificata, a cura del Segretario Comunale, la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

Art. 11 – Conferenza dei Capi gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Sindaco concorrendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio comunale nonché l'esame di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. La conferenza dei capi gruppo è convocata, anche in modo informale, dal Sindaco, che la presiede, ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche a semplice richiesta di uno o più capi gruppo.
3. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare, anche in modo informale, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Art. 12 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee stabilendone le competenze e determinando la loro composizione.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione segreta.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. La delibera di istituzione delle Commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

Art. 13 – Presidenza e convocazione delle commissioni.

1. Il Presidente di ciascuna commissione, permanente o temporanea, è eletto dalla stessa al proprio interno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi consiliari di minoranza.
2. La prima riunione della Commissione è convocata dal Sindaco entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.
3. L'elezione del Presidente avviene nel corso della prima riunione.
4. Il Presidente convoca e presiede la commissione fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.

Art. 14 – Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti e purché siano rappresentati almeno due gruppi consiliari.

2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal Presidente.

Art. 15 – Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio alle stesse sottoposti.
2. Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte, di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 16 – Commissioni d'indagine

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno quattro consiglieri in carica od a seguito della segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico – amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti afferenti l'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi.
5. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.
9. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 17 – Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 51 del TU 18/8/2000 n. 267 e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio o non legittima, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo.
4. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
5. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
6. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Proposte di limitata entità possono essere presentate al Presidente nel corso della seduta.
7. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
8. Le proposte di emendamenti sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

Art. 18 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Ciascun consigliere ha diritto a presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 19 – Interrogazioni

1. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente sottoscritta dal proponente, rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
2. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
3. Il Sindaco iscrive l'interrogazione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale seguente la presentazione.
4. La risposta viene data in Consiglio comunale dal Sindaco, dagli Assessori oppure dal Consigliere delegato alla materia oggetto dell'interrogazione. Essa può dar luogo a breve replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

Art. 20 – Interpellanze

1. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco o alla Giunta circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento.
2. Il Sindaco iscrive l'interpellanza all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale seguente la presentazione.
3. La risposta viene data in Consiglio comunale, dal Sindaco, dagli Assessori oppure dal Consigliere delegato alla materia oggetto dell'interpellanza.

4. Ottenuta la risposta all'interpellanza il consigliere richiedente dichiara se si ritiene soddisfatto o meno. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto potrà trasformare l'interpellanza in una mozione che verrà iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale successivo.

Art. 21 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoscritta da uno o più consiglieri e sottoposta al Consiglio comunale nell'ambito delle proprie competenze, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune.
2. La mozione è presentata al Sindaco per iscritto che la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale immediatamente successivo alla data di presentazione e viene discussa all'inizio della seduta.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari.
4. Nella discussione sulla mozione può intervenire ciascun consigliere con brevi interventi o per dichiarazione di voto.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno illustrati e discussi con le modalità di cui sopra.
6. Le mozioni sono ammesse a votazione nel loro complesso con votazione palese.
7. Essa è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 22 – Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni dal giorno di ricevimento della richiesta, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità di quanto stabilito dall'art. 39 del TU 267/2000.

Art. 23 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 43 del TU 267/2000 esclusi quelli considerati riservati dalla legge o dai regolamenti.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 24 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta con la documentazione allegata, delle determinazioni di settore, di verbali delle Commissioni consiliari, dei bandi e dei verbali di

gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste o proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o di impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa, entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Convocazione

Art. 25 – Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce:
 - in sessione ordinaria per le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e salvaguardia degli equilibri.
 - in sessione straordinaria in tutti gli altri casi;
 - d'urgenza per motivi rilevanti e indilazionabili.

Art. 26 – Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione deve avvenire mediante avvisi scritti da recapitare al domicilio di ciascun consigliere o assessore non consigliere, *a cura del messo comunale*, che dichiara per iscritto l'avvenuta consegna, *o in alternativa mediante pec previa accettazione del consigliere o assessore. La casella di posta elettronica (pec) verrà fornita, ove necessario, gratuitamente dal Comune.*
3. Ciascun consigliere comunale o assessore non consigliere elegge un recapito all'interno del territorio comunale, avvalendosi anche della facoltà di individuare la sede comunale.

Art. 27 – Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Nel caso viene previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. Nell'avviso deve sempre essere precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli indicati nell'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
4. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
5. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

6. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
7. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno intero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
8. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbono aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. In questo caso le deliberazioni relative devono essere differite al giorno successivo quando la maggioranza dei consiglieri lo richieda.
9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 28 – Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno.
3. L'iniziativa circa le proposte da iscrivere all'ordine del giorno, spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 18 e seguenti del presente regolamento.
5. Il referto dell'organo di revisione economico - finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio, da tenersi entro quindici giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni dell'art. 35. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
8. Il Consiglio comunale non può deliberare su proposte che non siano comprese nell'elenco degli oggetti da trattare nella seduta. Tuttavia, su proposta del Sindaco, il Consiglio comunale, in presenza di tutti i consiglieri in carica, può deliberare all'unanimità l'inserimento di un argomento aggiuntivo all'ordine del giorno.

Art. 29 – Ordine del giorno: pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione.
2. Il Segretario Comunale verifica che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
3. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Capo II – Ordinamento delle adunanze

Art. 30 – Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della riunione e nel giorno dell'adunanza ovvero tre giorni nel caso di assemblea in seduta straordinaria.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
3. L'orario di consultazione è quello di apertura degli uffici comunali.
4. Ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 28, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
5. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
6. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Art. 31 – Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
4. Nel caso in cui trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
5. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza e constatata la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri, la seduta viene dichiarata valida. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Sindaco, che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
6. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione, fino a quindici minuti dopo la quale viene effettuato un nuovo appello. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti rimane inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento ancora da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale indicando il numero di consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
7. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 32 – Adunanze di seconda convocazione

1. Nel caso la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale *ancorchè dichiarata regolarmente aperta*, la seconda convocazione si tiene in altro giorno riconvocando il Consiglio.
2. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di un giorno intero prima dell'adunanza.
3. *La seduta di seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.*

Art. 33 – Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere, eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III – Pubblicità delle adunanze

Art. 34 – Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche salvo quanto stabilito dal successivo art. 35.
2. Chiunque può assistere alle adunanze del Consiglio nell'apposito spazio riservato al pubblico.
3. Il Sindaco, a sua discrezione, può sospendere temporaneamente la seduta del Consiglio al fine di consentire un breve intervento a persona fra il pubblico presente che ne faccia richiesta.

Art. 35 – Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da trattare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
4. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
5. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti il Consiglio ed il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 36 – Adunanze “aperte”

1. Quando si verificano motivi di rilevante e particolare interesse per la comunità, il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare l’adunanza “aperta” del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in altro luogo individuato dalla Giunta e indicato nell’avviso di convocazione.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle associazioni a carattere sociale, politico e sindacale interessate ai temi all’ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati che portano il loro contributo di opinioni, conoscenze e di sostegno ed illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del Bilancio comunale.

Capo IV – Disciplina delle adunanze

Art. 37 – Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti gli argomenti all’ordine del giorno.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni che possano offendere l’onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l’ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo fatto ad uno stesso consigliere nelle medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli il Sindaco può interdirlgli la parola nel corso della trattazione del punto all’ordine del giorno.

Art. 38 – Ordine della discussione

1. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all’inizio del dibattito o al termine dell’intervento di un collega.
2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri nel corso di un intervento. Qualora avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente l’argomento all’ordine del giorno. In caso contrario il Sindaco richiama all’ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce il proseguimento dell’intervento.

Art. 39 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell’apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l’esposizione di cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei agenti di polizia municipale.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene recato turbamento ai lavori del Consiglio, il Sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala sino al termine dell'adunanza.

Art. 40 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Sindaco, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i responsabili dei servizi comunali, i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione perché effettuino relazioni o forniscano chiarimenti e delucidazioni in ordine al proprio operato.
2. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati rimanendo a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V – Ordine dei lavori

Art. 41 – Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dall'art. 28 comma 8 del presente regolamento.

Art. 42 – Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Capo VI – Le votazioni

Art. 43 – Modalità generali

1. I Consiglieri votano normalmente per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio salvo che la legge non disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - le proposte di emendamento si votano considerando dapprima gli emendamenti soppressivi e successivamente gli emendamenti modificativi ed aggiuntivi;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo.
6. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 44 – Votazione segreta

1. Le votazioni mediante scrutinio segreto vengono effettuate con l'assistenza di tre scrutatori, di cui uno di minoranza, nominati dal Sindaco e a mezzo di schede, in bianco, di uguale formato e prive di segni di riconoscimento.
2. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato proclamando coloro che sono stati eletti.
3. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Art. 45 – Esito delle votazioni

1. L'esito della votazione e la proclamazione dei risultati della votazione è fatta dal Sindaco.
2. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto per i quali è richiesto un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
6. La votazione non approvata di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quelli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 46 – Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione dei Consiglieri o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che hanno preso parte alla votazione annullata.

Capo VII – Il verbale

Art. 47 – Il verbale dell'adunanza – redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.
2. Il verbale deve indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero di voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
3. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale purchè il relativo testo scritto sia consegnato, durante la seduta, al Segretario comunale.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia esplicita richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, riportate a verbale.
6. Il verbale delle adunanze, firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale, viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale che provvede alla sua approvazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 . Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.
2. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
3. Copia del Regolamento deve essere depositata nella Sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
4. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

INDICE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 – Sede riunioni
- Art. 3 – Presidenza delle adunanze
- Art. 4 – Compiti e poteri del Presidente
- Art. 5 - Prima seduta del Consiglio neo eletto

TITOLO II – CONSIGLIERI COMUNALI E GRUPPI CONSILIARI

- Art. 6 – Consiglieri comunali
- Art. 7 – Dimissioni
- Art. 8 – Decadenza
- Art. 9 – Sospensione dalla carica – Sostituzione
- Art. 10 – Gruppi consiliari
- Art. 11 – Conferenza dei Capi gruppo
- Art. 12 - Commissioni consiliari
- Art. 13 – Presidenza e convocazione delle commissioni.
- Art. 14 – Funzionamento delle Commissioni
- Art. 15 – Funzioni delle commissioni
- Art. 16 – Commissioni d’indagine
- Art. 17 – Diritto d’iniziativa
- Art. 18 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 19 – Interrogazioni
- Art. 20 – Interpellanze
- Art. 21 – Mozioni
- Art. 22 – Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 23 – Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 24 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Convocazione

- Art. 25 – Sessioni
- Art. 26 – Convocazione
- Art. 27 – Avviso di convocazione
- Art. 28 – Ordine del giorno
- Art. 29 – Ordine del giorno: pubblicazione e diffusione

Capo II – Ordinamento delle adunanze

- Art. 30 – Deposito degli atti
- Art. 31 – Adunanze di prima convocazione
- Art. 32 – Adunanze di seconda convocazione
- Art. 33 – Partecipazione dell'assessore non consigliere

Capo III – Pubblicità delle adunanze

- Art. 34 – Adunanze pubbliche
- Art. 35 – Adunanze segrete
- Art. 36 – Adunanze “aperte”

Capo IV – Disciplina delle adunanze

- Art. 37 – Comportamento dei consiglieri
- Art. 38 – Ordine della discussione
- Art. 39 – Comportamento del pubblico
- Art. 40 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V – Ordine dei lavori

- Art. 41 – Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 42 – Questione pregiudiziale o sospensiva

Capo VI – Le votazioni

- Art. 43 – Modalità generali
- Art. 44 – Votazione segreta
- Art. 45 – Esito delle votazioni
- Art. 46 – Irregolarità nella votazione

Capo VII – Il verbale

- Art. 47 – Il verbale dell'adunanza – redazione e firma

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 48 - . Entrata in vigore